



COMUNE DI TAURIANOVA
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

***REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
FUNZIONAMENTO DEL MERCATO
ORTOFRUTTICOLO GIORNALIERO
(Area produttori agricoli km. 0)***

Approvato con deliberazione del C.C. 22.03.2017, n° 24

INDICE

- Art. 1 - Ambito di applicazione, obiettivi e finalità.
 - Art. 2 - Definizioni.
 - Art. 3 - Mercato agricolo di vendita diretta - Modalità istitutiva.
 - Art. 4 - Prodotti ammessi alla vendita.
 - Art. 5 - Aree per i mercati agricoli e loro posteggi.
 - Art. 6 - Soggetti ammessi alla vendita nei mercati agricoli.
 - Art. 7 - Autorizzazione all'utilizzo del posteggio.
 - Art. 8 - Rilascio della concessione/autorizzazione.
 - Art. 9 - Canone per l'occupazione del suolo pubblico e TIA.
 - Art. 10 - Sospensione e revoca dei titoli autorizzativi.
 - Art. 11 - Svolgimento del mercato e comportamento degli operatori.
 - Art. 12 - Sanzioni.
 - Art. 13 - Effettuazione di mercati straordinari.
 - Art. 14 - Valorizzazione dei mercati agricoli e incentivi.
 - Art. 15 - Rispetto degli altri regolamenti comunali.
 - Art. 16 - Rinvio alle disposizioni di legge.
 - Art. 17 - Reclami all'Amministrazione comunale.
 - Art. 18 - Entrata in vigore.
 - Art. 19 - Pubblicità del regolamento.
 - Art. 20 - Danni a terzi.
 - Art. 21 - Norme finali.
- Planimetria numerazione posteggi

Art. 1 - Ambito di applicazione, obiettivi e finalità.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di vendita, trasformazione e divulgazione, anche a carattere culturale o didattico o dimostrativo, dei prodotti agricoli provenienti in via principale dall'attività diretta svolta da parte dei produttori agricoli in apposite aree o spazi, nel rispetto dei principi e norme previsti dalle disposizioni vigenti che vengono di seguito elencate:

- articolo 4, comma 3, del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 20 novembre 2007;
- articolo 2135 del codice civile;
- articolo 4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2. Persegue le seguenti finalità e obiettivi:

- promuovere lo sviluppo di quei mercati in cui gli produttori agricoli, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta, possono soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;
- promuovere l'attività di vendita dei prodotti agro-alimentari delle imprese agricole, operanti nell'ambito territoriale, che si impegnano a rispettare determinati requisiti di qualità e di trasparenza nell'esercizio dell'attività di vendita;
- promuovere la conoscenza della cultura rurale e delle produzioni agricole locali;
- promuovere azione di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
- promuovere il valore della stagionalità dei prodotti locali spesso connessa strettamente alla salubrità degli alimenti;
- garantire l'acquisto di merce fresca e di stagione;
- individuare la tracciabilità del prodotto e quindi la garanzia della sua provenienza;
- favorire la riduzione del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore, attraverso l'eliminazione degli intermediari;
- favorire l'accesso alla distribuzione diretta ai consumatori dei prodotti da agricoltura biologica;
- ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l'ambiente che per la sicurezza stradale;
- migliorare le condizioni di vendita per gli operatori e di acquisto per i consumatori in genere;
- garantire ai consumatori maggiore genuinità, freschezza, prezzi contenuti e qualità dei prodotti, nonché prodotti con diretto legame al territorio di produzione ed azioni di informazione sulle caratteristiche dei prodotti posti in vendita;
- promuovere l'educazione alimentare, la conoscenza ed il rispetto per il territorio, anche attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell'ambito del Mercato stesso.

La finalità del regolamento stesso è di fissare le norme per la partecipazione al mercato fornendo agli produttori agricoli, a cui è riservata la vendita diretta dei prodotti, la garanzia di poter operare in un contesto idoneo e nel rispetto di regole comportamentali certe.

3. L'esercizio dell'attività di cui al presente regolamento non è assoggettato, o assoggettabile, al decreto legislativo n. 114/98 ed alle leggi regionali disciplinanti il commercio in sede fissa o su area pubblica.

Art. 2 - Definizioni.

1. Agli effetti del presente regolamento si intende:

- Decreto Legislativo: il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- Decreto Ministeriale: il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 20 novembre 2007;

- norme igienico/sanitarie: le norme igienico/sanitarie prescritte con regolamento 852/2004 CE;
- per “coltivazione del fondo”, per “selvicoltura” e per “allevamento di animali” si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale oppure animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine;
- per “attività connesse” si intendono le attività, esercitate dal medesimo produttore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco, oppure dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o di servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature oppure di risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata;
- mercato agricolo: lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, comma 1, del presente regolamento da parte di almeno tre o più produttori agricoli in una area ben determinata od identificabile con il successivo punto;
- area mercatale agricola: si intende uno specifico ambito di area, articolata in più posteggi, attrezzata o meno, destinata alla vendita diretta dei prodotti agricoli;
- autorizzazione o autorizzazione/concessione: l'atto amministrativo che permette di esercitare l'attività di vendita dei prodotti agricoli;
- posteggio: lo spazio dell'area mercatale agricola che viene utilizzata per l'attività di vendita, che viene data in concessione agli operatori;
- per “autorizzazione” e “concessione” del posteggio: atto amministrativo che permette l'uso di una determinata porzione dell'area mercatale agricola di uso pubblico da utilizzarsi per l'attività di vendita e dovrà contenere: i dati del produttore, la tipologia di merce per cui si autorizza la vendita, l'ampiezza dell'area utilizzata, eventuali limiti o vincoli o divieti, i dati identificativi del posteggio e le relative misure di ingombro;
- prodotti tipici calabresi: prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Calabria;
- produzione biologica/integrata: tipo di produzione agricola che considera l'intero ecosistema agricolo, sfrutta la naturale fertilità del suolo favorendola con interventi;
- per “spunta” si intende l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato le presenze e le eventuali assenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata di riferimento, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- per “spuntista” si intende l'operatore che, pur non essendo il titolare di una concessione di posteggio, ma in possesso di regolare Dichiarazione di Inizio Attività (ai sensi del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001) valida per la vendita di prodotti agricoli che, aspira ad occupare occasionalmente un posto non occupato dall'operatore titolare di concessione o non ancora assegnato;
- struttura comunale competente: Settore 4 - Servizio S.U.A.P. assegnatario della responsabilità del procedimento amministrativo inerente la gestione del mercato agricolo.

Art. 3 - Mercato agricolo di vendita diretta, modalità istitutive.

1. Il mercato dei produttori agricoli di Taurianova è stato istituito direttamente dall'Amministrazione comunale con apposita deliberazione di Consiglio Comunale n° 39 del 26.05.2016, con allegata Scheda - Proposta Area Produttori Agricoli (Km. 0) mentre è demandata l'organizzazione, la gestione ed il controllo al Settore 4 - Servizio S.U.A.P..
2. Promotore del “Mercato ortofrutticolo giornaliero (Area produttori agricoli km. 0)”, in breve denominato “Il mercato a Km. 0” è il Comune di Taurianova:
 - area di svolgimento: EX PESCHERIA, come da allegata planimetria;
 - giorni di svolgimento: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato di ogni settimana;

- orario: dalle ore 8,00 alle ore 13,00;
 - tipologia dei prodotti ammessi alla vendita: formaggi e latticini, miele, propoli, pappa reale, cera e derivati dall'apicoltura, latte, ortaggi, frutta fresca e secca, cereali, carne e derivati, salumi, farine, uova, vino, marmellate, confetture, olio e aceto, condimenti e spezie, funghi, castagne e prodotti del sottobosco, sottoli e sottaceti, passate e pelati, farine e preparati, succhi di frutta e di verdura, fiori, piante e sementi. Saranno inoltre privilegiati i prodotti locali e di stagione;
 - numero massimo di posteggi: per gli produttori agricoli è stabilito in n° 16 (sedici), di cui n° 1 (uno) riservato all'Amministrazione comunale per attività didattiche e divulgative di progetti finalizzati a divulgare e valorizzare aspetti tradizionali ed artigianali tipici del territorio rurale di riferimento oppure di altre regioni italiane, attraverso scambi e sinergie, aventi sempre il fine di far conoscere nuovi prodotti o diversificando i comportamenti alimentari per il miglioramento della salute umana e introducendo nuove tendenze gastronomico - culinarie.
3. Previa adozione di specifica deliberazione da parte della Giunta comunale, possono svolgersi edizioni straordinarie del mercato dei produttori agricoli nell'ambito di manifestazioni pubbliche che si svolgono sul territorio comunale. Nella deliberazione deve essere specificata l'area e la data di svolgimento, il numero dei banchi ammessi e le modalità di accesso da parte degli interessati;
 4. In caso di eventuale indisponibilità della sede abituale, oppure per particolari occasioni, con provvedimento dirigenziale del Responsabile del Settore 4, il "Mercato ortofrutticolo giornaliero (Il Mercato a km. 0)" può essere soppresso, spostato in altro luogo oppure ad altra data, o ancora modificato nelle modalità e negli orari di svolgimento.

Art. 4 - Prodotti ammessi alla vendita.

1. Nei mercati agricoli devono essere messi in vendita principalmente prodotti alimentari derivanti dalla coltivazione, lavorazione e trasformazione delle materie prime provenienti dai cicli produttivi agricoli (coltivazione del fondo, selvicoltura ed allevamento di animali) e dalle attività connesse di manipolazione, conservazione e trasformazione, come previsto dall'art. 3 del presente regolamento.
2. Contestualmente possono essere somministrati i prodotti messi in vendita anche previa semplice attività di manipolazione e cottura, nel rispetto delle procedure igienico-sanitarie e veterinarie nonché della regolarità delle strutture ed attrezzature.
3. Deve essere garantito il rispetto del ciclo di conservazione per i prodotti sottoposti alla catena del freddo.
4. Non è ammessa la vendita di animali vivi.

Art. 5 - Aree per i mercati agricoli e loro posteggi.

1. Per lo svolgimento del mercato agricolo verranno utilizzate le aree pubbliche messe a disposizione dal Comune.
2. Disposizioni per i posteggi:
 - le merci non potranno essere depositate al suolo ma dovranno essere utilizzati appositi banchi;
 - deve essere data la possibilità di utilizzare ombrelloni o tende al fine di riparare le merci e gli operatori;
 - i banchi utilizzati per la vendita devono avere un'altezza minima dal suolo di 50 (cinquanta) centimetri, mentre la copertura dello stesso banco deve essere posta ad un'altezza minima dal suolo di 2 (due) metri e può sporgere al massimo di 80 (ottanta) centimetri rispetto al suolo assegnato, con divieto di appendere merci a partire dalla linea del banco;
 - tra un posteggio e l'altro vi è uno spazio libero minimo di almeno m. 0,50 al fine di agevolare il movimento degli operatori anche ai fini della sicurezza;

- i corridoi per il passaggio e lo stazionamento degli avventori sono almeno di m. 2,50.
3. Il mercato agricolo deve essere conforme alle norme igienico-sanitarie di cui al Regolamento n. 852/2004 CE e 853/2004 CE e gli operatori sono soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità sanitarie competenti.
 4. Devono essere posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Art. 6 - Soggetti ammessi alla vendita nei mercati agricoli.

1. Possono esercitare la vendita diretta nei mercati agricoli gli produttori agricoli che rispettino le seguenti condizioni:
 - a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della Regione Calabria;
 - b) vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci produttori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla precedente lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;
 - c) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 228/2001;
 - d) iscrizione della ditta alla CCIAA della Regione Calabria;
2. L'attività di vendita diretta all'interno del mercato agricolo è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge n. 296/06, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa;
3. Il produttore agricolo, persona fisica o società, può avere diritto ad ottenere l'assegnazione di un solo posteggio.

Art. 7 - Autorizzazione all'utilizzo del posteggio.

1. Il diritto ad esercitare l'attività in un mercato agricolo che si svolge sul territorio comunale è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione e apposita concessione;
2. L'autorizzazione/concessione alla vendita e utilizzo del suolo pubblico vengono rilasciate dal Responsabile del Settore/ competente in materia di commercio su aree pubbliche ed hanno durata di 5 (cinque) anni, salvo che non si riferiscano ad attività da svolgersi per un determinato periodo;
3. L'autorizzazione/concessione dovrà contenere: i dati del produttore, la tipologia di merce per cui si autorizza la vendita, l'ampiezza dell'area utilizzata, eventuali limiti o vincoli o divieti, dati identificativi del posteggio e le relative misure di ingombro.
4. Non è riconosciuta la validità di autorizzazioni rilasciate da altri Comuni.
5. Le autorizzazioni possono avere valenza limitata alla stagionalità dei prodotti.
6. In ogni caso devono essere rispettate le disposizioni di natura fiscale, tributaria e metrica.

Art. 8 - Rilascio della concessione/autorizzazione.

1. L'autorizzazione/concessione all'utilizzo di un posteggio all'interno del mercato riservato agli produttori agricoli su area pubblica istituito dal Comune viene rilasciata attraverso bando di pubblico concorso.
2. Il bando, predisposto dal Responsabile della struttura comunale incaricata, riportante il termine ultimo utile per la presentazione delle domande ed i requisiti che si dovranno possedere, dovrà essere:
 - pubblicato per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line;
 - trasmesso ai Comuni confinanti, alla Città Metropolitana di Reggio Calabria ed alla Regione Calabria per la pubblicazione nei rispettivi Albi per 30 giorni consecutivi;
 - inviato alle Associazioni provinciali di categoria.

3. Il Responsabile della struttura comunale competente, nei 30 giorni successivi alla data di scadenza del bando di concorso, provvederà all'istruttoria di tutte le domande pervenute ed alla formazione della graduatoria al fine del rilascio delle autorizzazioni disponibili, nel rispetto delle disposizioni generali del procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/90.
4. Le domande di concessione di posteggio, in regola rispetto alle norme sul bollo, devono contenere, oltre alle dichiarazioni delle generalità del richiedente e dell'iscrizione nel registro delle imprese, anche la dichiarazione di inizio attività come produttore agricolo ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90, così come previsto dall'art. 4 del D.lgs. 18.05.2001, n. 288; alle stesse deve essere allegata autocertificazione in originale ex DPR 445/2000 con cui il richiedente dichiara di svolgere attività di produttore agricolo, la tipologia dei prodotti coltivati/trasformati ed il Comune in cui è situato il fondo di provenienza dei prodotti.
5. Alla domanda deve inoltre essere allegata apposita dichiarazione sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, contenente le seguenti informazioni:
 - anagrafica completa dell'azienda richiedente;
 - descrizione delle attività aziendali;
 - descrizione dei prodotti che potranno essere esposti in vendita e della relativa stagionalità;
 - piano colturale annuale, con riferimento all'annualità di presentazione della domanda.
6. La presentazione della domanda di partecipazione implica l'accettazione integrale delle norme di cui al presente regolamento.
7. La graduatoria sarà effettuata secondo l'attribuzione del seguente punteggio:
 - Sede azienda nel Comune di Taurianova: PUNTI 5;
 - Sede azienda nei Comuni confinanti con Taurianova: PUNTI 4;
 - Sede azienda fino a 20 km da Taurianova: PUNTI 3;
 - Sede azienda oltre 20 e fino a 50 km da Taurianova: PUNTI 2;
 - Sede azienda oltre 50 km da Taurianova: PUNTI 1;
 - Produzione biologica/integrata: PUNTI 2;
 - Alimenti tipici calabresi prodotti in azienda: PUNTI 3;
 - Iscrizione presso il registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580: PUNTI per anno 0,50 (max 3 punti).
8. Nel caso di parità di punteggio tra domande concorrenti si effettueranno le seguenti ulteriori valutazioni:
 - tipologia dei prodotti che si intende mettere in vendita con particolare riguardo ai prodotti tipici calabresi;
 - in caso di ulteriore parità, la data di arrivo o presentazione della domanda. Per data di presentazione si intende la data che è stata apposta sulla domanda, a mezzo dell'apposito timbro, dall'ufficio protocollo del Comune.
9. L'esito delle domande, sarà comunicato agli interessati entro 10 giorni dalla data in cui è stata formata la graduatoria;
10. Il rilascio della autorizzazione alla vendita e della concessione per l'occupazione del suolo pubblico (autorizzazione/concessione) è subordinato alla dimostrazione del possesso di tutti quei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, prescritti dal bando.

Art. 9 - Canone per l'occupazione del suolo pubblico.

1. Il concessionario di posteggio dovrà corrispondere il canone per l'occupazione di suolo pubblico.
2. L'ufficio Tributi è competente per la determinazione e la riscossione del pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico.

Art. 10 - Sospensione, decadenza e revoca dei titoli autorizzativi.

1. In caso di violazioni di particolare gravità o comportamenti scorretti, il Responsabile della struttura comunale competente può disporre la sospensione dell'autorizzazione alla partecipazione al mercato agricolo per un massimo di giorni quindici di mercato oppure fino a quando non è stata ristabilita la situazione che ha dato origine al fatto grave o scorretto.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - il mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli organi comunali preposti nel settore dell'igiene, sicurezza, uso strumenti metrici, decoro e moralità;
 - il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
 - accertate situazioni di illeciti reiterati.
3. La recidiva si verifica qualora sia stato commesso un illecito successivo ad un primo accertamento di violazione, anche di diversa natura, durante lo svolgimento dell'attività nello spazio temporale di un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. In caso di mancata presenza per un periodo superiore a sei mesi, oppure per un numero di volte superiore alla metà del periodo concesso per le autorizzazioni stagionali, periodiche o temporanee, l'operatore incorrerà nella decadenza dalla concessione/autorizzazione.
5. L'autorizzazione è revocata:
 - per perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività di produttore agricolo;
 - per l'accertata situazione di cui al precedente comma 4, salvo situazioni derivanti da malattia o gravidanza;
 - qualora, nel caso di subingresso per atto tra vivi, non sia stato comunicato l'avvenuto sub ingresso entro il termine di un mese dal trasferimento in gestione o in proprietà;
 - qualora, nel caso di subingresso mortis causa, lo stesso, non sia stato comunicato entro un anno.

Art. 11 - Svolgimento del mercato e comportamento degli operatori.

1. Nel rispetto della suddivisione delle funzioni e compiti, il Responsabile della struttura comunale competente ed il Responsabile della Polizia Locale possono emanare specifiche ordinanze.
2. La vigilanza ed il controllo dei mercati agricoli è affidata agli organi di Polizia Locale.
3. Vi è l'obbligo di partecipazione ai mercati agricoli mediante presenza del titolare dell'impresa (o del legale rappresentante o dei soci nel caso di società). Qualora questi soggetti non possano presenziare è ammessa la sostituzione da parte di un collaboratore, di un dipendente o di un familiare, in ogni caso muniti dell'autorizzazione amministrativa in originale.
4. Le assenze devono essere sempre giustificate per iscritto al primo mercato agricolo utile.
5. I posteggi dovranno essere occupati dai titolari di autorizzazione/concessione non prima della mezz'ora antecedente all'inizio delle operazioni di vendita (ovvero non prima delle ore 7,30 e resi liberi entro la mezz'ora successiva alla fine delle operazioni di vendita (ovvero entro e non oltre le ore 13,30).
6. I posteggi non occupati dai rispettivi titolari per assenza temporanea sono assegnati con i successivi criteri:
 - a) in via primaria agli operatori che hanno partecipato al bando di concorso per l'assegnazione dei posteggi, presenti nella graduatoria risultante dalla valutazione di tutte le domande utilmente pervenute per il concorso, non risultati assegnatari di posteggio, fino ad esaurimento degli stessi;

- b) in caso di non presenza degli operatori di cui al punto a), i posteggi liberi verranno assegnati ad eventuali altri operatori, in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, presenti sul posto in ordine al numero di presenze maturate nel mercato e alla maggiore anzianità nello svolgimento dell'attività.
7. I titolari di autorizzazione di posteggio, dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:
- obbligo di rispetto di tutte le norme igieniche atte a garantire sicurezza e salubrità dei prodotti;
 - obbligo di esposizione dell'originale dei titoli autorizzativi;
 - obbligo di esposizione dei prezzi praticati nonché di tutte quelle indicazioni obbligatorie per norme di legge relative all'igiene degli alimenti e loro provenienza;
 - utilizzo degli strumenti di peso e misura conformi alle disposizioni metriche vigenti;
 - è vietato circolare all'interno delle aree dei mercati agricoli con qualsiasi tipo di veicolo;
 - non possono occupare una superficie maggiore rispetto a quella a loro assegnata e tanto meno occupare con depositi, sporgenze o merci appese alle tende gli spazi comuni riservati al transito pedonale;
 - è consentito mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati, purché sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione del posteggio e venga mantenuto libero da qualsiasi ingombro il passaggio pedonale tra i rispettivi banchi;
 - alla fine del mercato, dovrà lasciare il proprio posteggio libero da ogni ingombro e pulito da ogni rifiuto raccogliendoli in appositi sacchi previsti dalla raccolta differenziata come per legge e impegnandosi a curarne personalmente lo smaltimento;
 - è consentito l'uso di apparecchi musicali sempre che il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi;
 - è vietato richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi e quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercato agricolo;
 - trattandosi di utilizzo di suolo pubblico è vietata qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento della superficie, degli arredi e delle eventuali piante.
8. Il Comune si riserva di emanare disposizioni, nel rispetto delle leggi vigenti, per disciplinare l'attività dei mercati agricoli al fine di tutelare la sicurezza, l'igiene, la concorrenza e la trasparenza dei prezzi.

Art. 12 - Sanzioni.

1. Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente e diversamente disposto e non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, si applicano i principi di cui agli artt. 7 e 7-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e le procedure sanzionatorie di cui alla legge n. 689/81.
2. Le violazioni alle norme stabilite dal presente Regolamento vengono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria edittale da €. 50,00 ad €. 500,00. Si applicano i principi e le procedure della legge 24.11.1981, n. 689.
3. L'esercizio dell'attività di vendita nei mercati agricoli, da parte di produttore agricolo, senza la prescritta autorizzazione viene punita con la sanzione amministrativa prevista ai sensi del Regolamento comunale sull'occupazione di suolo pubblico qualora ne ricorrano gli estremi.
4. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/81 ed il ricorso, viene individuata nel Responsabile struttura comunale competente.
5. L'ordinanza ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di giorni 90 dal ricevimento del rapporto o del ricorso. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.

6. L'ordinanza di cessazione attività è atto immediatamente efficace ed esecutivo.

Art. 13 - Effettuazione di mercati straordinari.

1. Può essere programmata l'effettuazione di edizioni aggiuntive straordinarie del mercato agricolo esistente, collegate ad eventi o periodi particolari, purché vi sia la disponibilità dell'area, con le modalità previste dall'art. 3, comma 3, del presente regolamento.
2. Le domande di effettuazione di edizioni aggiuntive straordinarie del mercato agricolo devono essere presentate almeno 30 giorni prima dello svolgimento del mercato e sulla proposta si esprime il Responsabile della struttura comunale competente entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 14 - Valorizzazione dei mercati agricoli ed incentivi.

1. Contestualmente all'attività di vendita nel mercato agricolo possono essere effettuate anche attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, ai cicli di lavorazione e trasformazione dei prodotti o materie prime, alla creazione e manutenzione degli attrezzi, al riutilizzo delle materie prime secondarie e di quei materiali definiti "poveri" od "alternativi".
2. Si potranno anche attuare interventi per divulgare e valorizzare aspetti tradizionali ed artigianali tipici del territorio rurale di riferimento oppure di altre regioni italiane, attraverso scambi e sinergie, aventi sempre il fine di far conoscere nuovi prodotti o diversificando i comportamenti alimentari per il miglioramento della salute umana e introducendo nuove tendenze gastronomico-culinarie.
3. Particolare attenzione ed incentivi dovranno essere messi in atto per favorire il commercio dei prodotti tipici calabresi e dei prodotti derivanti da coltivazioni biologiche.
4. Per la tutela del consumatore i prodotti tipici calabresi ed i prodotti biologici messi in vendita dovranno riportare il marchio di riconoscimento, tutela e garanzia, di cui alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e regionali vigenti.

Art. 15 - Rispetto degli altri regolamenti comunali.

1. Chi intende effettuare l'attività di cui al presente regolamento è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti, relativamente agli aspetti urbanistico/edilizi ed igienico/sanitari, di occupazione suolo ed aree pubbliche, di pubblicità, di polizia stradale, di polizia urbana, di polizia metrica ed annonaria.

Art. 16 - Rinvio alle disposizioni di legge.

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 228/2001 ed al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 20 novembre 2007.

Art. 17 - Reclami all'Amministrazione comunale.

1. Tutti i reclami diretti all'Amministrazione comunale che abbiano per oggetto materie trattate dal presente regolamento devono essere indirizzati alla struttura competente e presentati in forma scritta, in duplice copia in carta libera di cui una, debitamente protocollata, sarà restituita all'esponente.
2. I reclami, oltre ad una sommaria descrizione dei fatti lamentati, dovranno contenere i dati anagrafici dell'istante e dovranno essere sottoscritti con firma autografa.
3. In casi di particolare urgenza è consentita la forma orale purché sia certa l'identità del reclamante.

Art. 18 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento, composto da 21 articoli, entrerà in vigore il giorno di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
2. E' abrogata ogni altra disposizione comunale in materia.

Art. 19 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento è pubblicato in modalità permanente sul sito web istituzionale dell'Ente.


Art. 20 - Danni a terzi.

1. L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati a persone o a cose, dai soggetti partecipanti al mercato, nonché in relazione ad eventuali inadempienze per gli obblighi fiscali ed igienico-sanitari di competenza di ogni singolo operatore.

Art. 21 - Norme finali.

1. Per quanto non richiamato nel presente atto, si fa riferimento ai regolamenti ed allo Statuto comunale ed alle altre disposizioni legislative vigenti in materia.
2. Copia conforme del regolamento, corredata dagli estremi di approvazione, verrà conservata agli atti dell'archivio della Segreteria Generale per costituirne dotazione permanente, insieme agli altri regolamenti comunali in vigore.

PROPOSTA AREA PRODUTTORI AGRICOLI (KM 0) - numerazione posteggi



LEGENDA

Produttori agricoli (KM0)

N°16 box 2.5X1.5